

14 MAG 2014

N. 14755	UFFICIO ✓
----------	-----------



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG. DECRETI
Prot: 0000185-08/05/2014-
REGISTRAZIONE

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CORTE DEI CONTI



0015795-26/05/2014-SCCLA-Y30PREV-A

Visto l'articolo 18 del decreto legge, 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, ha dato avvio, al fine di favorire la mobilità del personale, ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio;

Vista la delibera Cipe 20 dicembre 1991 con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità di presentazione delle proposte relative all'attuazione del programma straordinario;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici siano stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Visto il D.M. 10 maggio 2002, n. 215, registrato alla Corte dei Conti in data 7 luglio 2002, reg.3, fog.337, emanato in attuazione del citato articolo 5 della legge 21/2001, con il quale sono stati stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di cui all'articolo 18 della legge 203/91;

Visto il D.M. 25 novembre 2004, n. A/8421, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2005, reg.1, fog. 12, con il quale è stato integrato il citato D.M. 215/2002;

Vista la direttiva ministeriale 23 maggio 2007, n. C/575 inoltrata alle Prefetture e agli Assessorati comunali competenti in materia di edilizia residenziale, concernente le procedure di assegnazione degli alloggi di cui al citato programma straordinario;

Visto il D.M. in data 7 settembre 2011, n. 8346 con il quale, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio n. 36219/2010 e n. 36220/2010 in data 13 dicembre 2010, il citato D.M. 215/2002 è stato ulteriormente integrato per articolare e specificare i parametri per giungere alla determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia agevolata;

M_INF-ABIT
Direzione Generale per le politiche abitative
ABIT SEGR
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0008209-24/06/2014-INGRESSO

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi. 05/05/2014
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 1 Fo. 2379
IL CONSIGLIERE
[Signature]



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Vista la sentenza TAR Lazio n. 17/2013 del 3 gennaio 2013 con la quale è stato annullato il richiamato D.M. 215/2002 nella parte - introdotta con il citato D.M. in data 7 settembre 2011, n. 8346 - relativa alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ritenendo la introdotta formulazione priva di un criterio che consenta di raggiungere livelli di canoni differenziati e rapportati condizioni reddituali degli assegnatari e vista l'ordinanza del Consiglio di Stato in data 11.9.2013 con la quale è stata sospesa l'esecutività della richiamata sentenza del TAR Lazio;

Vista da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1125/2014 con il quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la richiamata sentenza TAR Lazio n. 17/2013 e nella quale si evidenzia, tra l'altro, che la *ratio* dell'agevolazione pubblica rende necessario individuare tra gli strumenti per garantire l'effettivo raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla legge quello di tenere conto della condizione di reddito degli assegnatari cui la legge prioritariamente ha destinato la realizzazione degli alloggi in questione;

Ravvisata la necessità di adeguare senza indugio il predetto Decreto Ministeriale ai contenuti della sentenza del TAR Lazio n. 17/2003 come confermati e precisati dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1125/2014 per quanto riguarda le modalità di determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia agevolata da corrispondere da parte degli assegnatari secondo principi di proporzionalità ai redditi degli assegnatari onde non penalizzare i dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata che in ragione del basso reddito dovessero rinunciare all'alloggio cui pure hanno diritto, e, nell'occasione, di procedere a limitate modifiche al DM 215/2002 al fine rendere più efficaci e più efficienti le procedure da attivare da parte dei Prefetti per la formulazione delle graduatorie dei soggetti aventi diritto all'assegnazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge 203/1991 nonché di procedere ad aggiornare i limiti di reddito stabiliti per l'assegnazione, fissati nel 2002,

DECRETA

Articolo 1

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 è sostituito dal seguente:

“2. Le Prefetture provvedono, nei sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma, a pubblicare gli avvisi per l'assegnazione degli alloggi, redatti secondo lo schema allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Gli avvisi dovranno essere esposti al pubblico ai sensi dell'art.2, comma 2, del Decreto Legislativo 14 maggio 2013, n. 33 e presso la Prefettura, il Comune dove si realizzano gli alloggi e la relativa Regione, nonché presso il cantiere dell'esecutore dell'intervento.

Per la prima assegnazione le domande degli aspiranti assegnatari degli alloggi devono essere inoltrate tassativamente entro il termine indicato nell'avviso, che deve indicare le modalità per la presentazione delle istanze dopo la predetta scadenza per le assegnazioni successive o per ogni evenienza dovesse essere tenuta in conto dal Prefetto. Il Prefetto provvede a nominare un'apposita



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Commissione che, nei novanta giorni successivi alla prima seduta, esamina le domande e formula la graduatoria degli assegnatari degli alloggi.

La Commissione è composta dal Prefetto, o suo delegato, in qualità di presidente, da un rappresentante del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, del comune e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti corpi: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco.

Entro trenta giorni dalla formulazione della graduatoria, il Prefetto ne dispone la pubblicazione con le stesse modalità dell'avviso di assegnazione."

Articolo 2

L'articolo 3 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 è sostituito dal seguente:

" 1. Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi i soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, il cui reddito complessivo del nucleo familiare, con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della pubblicazione dell'avviso per la graduatoria di assegnazione, risulti non superiore ai seguenti importi lordi:

- € 40.000,00 per gli alloggi di edilizia sovvenzionata;
- € 80.000,00 per gli alloggi di edilizia agevolata.

2. Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Articolo 3

L'articolo 4 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 è sostituito dal seguente:

" 1. Il canone annuo degli alloggi di edilizia sovvenzionata non può superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 1, comma 1, per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

2. In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti:

- a) per redditi fino a € 20.000,00 il 40 per cento del canone, come determinato al punto 1;
- b) per redditi da € 20.000,01 a € 35.000,00, il 70 per cento del canone;
- c) per redditi da € 35.000,01 a € 40.000,00, il 100 per cento del canone.

3. Il canone annuo degli alloggi di edilizia agevolata da corrispondere da parte degli assegnatari è stabilito con riferimento al prezzo di cessione degli alloggi da determinarsi al netto del finanziamento statale assegnato al soggetto attuatore. Il canone annuo di locazione non può comunque essere superiore al 4,5% del prezzo di cessione stabilito nell'apposita convenzione comunale e per i nuovi programmi è stabilito sulla base del piano finanziario dell'intervento di edilizia agevolata avuto riguardo ai benefici conseguenti all'attuazione dell'intero programma integrato.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

4. In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti:

- a) per redditi compresi tra euro 31.000,00 ed euro 40.000,00 il 70% del canone come determinato ai sensi del comma 3;
- b) per redditi compresi tra euro 40.000,01 ed euro 50.000,00 l'85% del canone;
- c) per redditi compresi tra euro 50.000,01 ed euro 80.000,00 il 100 % del canone.

5. Il coefficiente del 4,5% di cui al comma 3, è articolato sulla base dei seguenti parametri di variabilità:

- a) 4,5% per Roma capitale e per i comuni di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari;
- b) 4,2% per gli altri comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni definiti ad alta tensione abitativa dall'elenco allegato alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n.87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40;
- c) 3,90 % per i restanti comuni.

6. Qualora il comune interessato si determini, con la convenzione di cui al comma 3, per procedere ad una riduzione del coefficiente indicato al precedente comma 5, con riferimento alla classe di appartenenza dovrà, nella convenzione medesima, motivare opportunamente tale decisione con particolare riferimento alla presenza nel proprio territorio di fattori riferibili a condizioni di disagio abitativo.

7. L'eventuale cessione degli alloggi di edilizia agevolata a favore di terzi prima della scadenza del periodo di locazione stabilito nella convenzione attuativa sottoscritta tra soggetto attuatore ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è comunicata alla Prefettura e al Ministero medesimo. Il periodo vincolato alla locazione comunque iscritto nei registri immobiliari ai sensi del punto 5 della delibera CIPE 20 dicembre 1991, non può essere inferiore a dodici anni dalla data di comunicazione di messa a disposizione degli alloggi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto. Ai fini dell'art. 30 del Decreto Legislativo 14 maggio 2013, n. 33 la Prefettura pubblica la tabella dei canoni di locazione di cui al presente decreto.

8. I canoni di locazione, come sopra determinati, sono ridotti del 5% per un periodo di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto qualora l'assegnatario sia stato trasferito per ragioni di servizio."

Articolo 4

L'articolo 7 del decreto ministeriale 10 maggio 2002, n. 215 è sostituito dal seguente:

"1. Per i programmi già eseguiti per il 50 per cento alla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti attuatori comunicano, tempestivamente, alle Prefetture competenti per territorio, al comune e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le politiche abitative, il numero e le caratteristiche degli alloggi, nonché il canone per ciascuno di essi, determinato secondo i criteri stabiliti nell'articolo 4.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Prefetto provvede alla formazione della graduatoria stabilendo tempi idonei per completare le procedure in relazione al termine di ultimazione dei lavori.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

3. Una volta esaurita la graduatoria, nel caso risultassero disponibili alloggi di edilizia agevolata il Prefetto prende in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza dell'avviso di assegnazione e fino alla data della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del soggetto attuatore. Nei successivi trenta giorni, sentita la Commissione, il Prefetto formula ulteriore graduatoria ed assegna gli alloggi secondo le disposizioni del presente decreto. Gli alloggi che risultassero ancora non assegnati, ovvero disponibili e a fronte dei quali non ci fossero istanze da esaminare, rientrano nella disponibilità del soggetto attuatore per essere utilizzati in conformità della normativa vigente per l'edilizia agevolata i sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

4. Una volta esaurita la graduatoria, nel caso risultassero disponibili alloggi^{di} edilizia sovvenzionata, il Prefetto prende in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza dell'avviso di assegnazione e fino alla data della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del soggetto attuatore. Nei successivi trenta giorni, sentita la Commissione, il Prefetto formula ulteriore graduatoria ed assegna gli alloggi secondo le disposizioni del presente decreto. In mancanza di assegnatari aventi diritto ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono assegnati dal comune ai sensi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ciascuna regione.

5. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata che si rendessero liberi, per finita locazione o per qualsiasi altra causa, dopo la prima assegnazione, il soggetto che ne ha la titolarità comunica al Prefetto ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale le politiche abitative, la disponibilità degli stessi. Il Prefetto, per l'assegnazione, prende in considerazione eventuali domande in attesa di esito e procede d'ufficio, entro i successivi sessanta giorni, secondo le modalità del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, l'alloggio rientra nella disponibilità del soggetto che ne ha la titolarità per essere utilizzato in conformità della normativa vigente per l'edilizia agevolata dandone comunicazione alla Regione per la vigilanza sull'attuazione delle norme di competenza.

6. Ai fini della prima assegnazione e delle successive riassegnazioni degli alloggi resisi disponibili per finita locazione, decadenza dei requisiti di ammissione o per qualsiasi altra causa, il Prefetto può prendere in considerazione le graduatorie già formulate in occasione di precedenti avvisi ed eventuali successive domande in attesa di esito."

Articolo 5

1. Per quanto disposto dai precedenti articoli, lo schema di avviso per l'assegnazione degli alloggi già allegato al decreto 10 maggio 2002, n. 215 è sostituito con quello allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma,

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Centrale del Bilancio presso il

Ministero Infrastrutture e Trasporti Uff. V

VISTO ex Art. 5 C. 2 D.lgs. 123/2011

N. 1021 del 21 05 2014

IL DIRIGENTE

Maurizio Lupi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Schema di avviso per l'assegnazione di n. _____ alloggi di edilizia sovvenzionata e n. _____ alloggi di edilizia agevolata nel Comune di _____.

Il Prefetto della Provincia di.....

- Visto l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, che prevede l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio;
- Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1991, concernente un programma straordinario di edilizia residenziale inteso a favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ed in particolare i punti 5 e 6 della stessa;
- Visto il decreto del 17 gennaio 1992 del Ministero dei lavori pubblici che approva il bando di gara per la realizzazione del programma straordinario sopracitato, ed in particolare i punti 8 e 9 dello stesso;
- Vista la Convenzione stipulata il _____ tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti _____ per l'attuazione;
- Vista la nota n. _____ del soggetto attuatore _____, pervenuta in questa Prefettura il _____, con la quale è stato comunicato che saranno disponibili n. _____ alloggi di edilizia sovvenzionata e n. _____ alloggi di edilizia agevolata nel Comune di _____, le cui tipologie sono:

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione in locazione degli alloggi medesimi ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di seguito elencate;

A V V I S A

Sono disponibili per l'assegnazione in locazione al personale sopracitato n. _____ alloggi di edilizia sovvenzionata e n. _____ alloggi di edilizia agevolata con le tipologie sopra specificate, ubicati nel Comune di _____, via _____

1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi sopraindicati i dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché i dipendenti del Ministero della Giustizia e personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno o personale di altre Amministrazioni comunque impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata che prestano servizio nell'ambito della provincia di _____ con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a decorrere dal 13 maggio 1991 (data di pubblicazione del D.L. n. 152/1991).

Sono esclusi dal concorso coloro che sono titolari di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su di un alloggio nel suddetto comune di _____ adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Le suddette cause di esclusione operano anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente.

Si considera adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente, e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente.

Ai fini del presente avviso si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi e a carico.

Il limite di reddito previsto per la partecipazione al presente concorso è quello stabilito dall'art.3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. ____ del _____.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dall'aspirante alla data di esposizione al pubblico del presente avviso presso questa Prefettura.

2) Domanda di partecipazione e modalità e termini di presentazione delle domande e relativa documentazione

Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante quanto di seguito richiesto, ovvero da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il proprio stato di servizio, cioè l'Amministrazione di appartenenza e la data di assunzione; la qualifica rivestita; la sede di servizio e l'ufficio ove l'interessato presta servizio; la data di assegnazione alla sede specifica, precisando se la stessa è stata disposta per trasferimento d'ufficio, a seguito di concorso o a domanda;

b) l'ubicazione e l'ampiezza dell'alloggio attualmente occupato.

Qualora il partecipante sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio ubicato nel comune di _____, dovrà dichiarare e descrivere i locali in questione.

Le domande di partecipazione dovranno, inoltre, essere corredate di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente:

c) l'ammontare del reddito da lavoro dipendente e l'ammontare dei redditi di altra natura del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (modello CUD e 730 o UNICO) presentata dal dipendente e dai componenti il nucleo familiare;

- d) composizione del nucleo familiare (stato di famiglia);
- e) eventuale documentazione sanitaria attestante l'accertamento di situazioni di handicap grave, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 e successive modifiche.

In caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

La Commissione esaminatrice si riserva di verificare, anche con controlli successivi, quanto dichiarato dai partecipanti e di richiedere la documentazione relativa.

Le domande di partecipazione, con la relativa documentazione, dovranno pervenire entro il _____ agli Uffici di appartenenza degli interessati che, dopo aver apposto sulle domande il timbro di arrivo comprovante la data di presentazione, provvederanno a trasmetterle unitamente ad un elenco riepilogativo in ordine alfabetico con l'indicazione del luogo e della data di nascita di ogni concorrente, a questa Prefettura entro il _____.

Le domande che perverranno oltre il termine stabilito non saranno prese in esame per la formulazione della prima graduatoria.

3) Costituzione della Commissione

E' istituita apposita Commissione per l'esame delle domande e la formulazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi agli aventi titolo, composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di Presidente, da un rappresentante rispettivamente: del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, del Comune, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo dei Vigili del Fuoco.

4) Criteri di valutazione e relativi punteggi per l'edilizia sovvenzionata

a) Esigenze di servizio:

- trasferimento d'ufficio punti 6
- assegnazione nella sede, diversa da quella di residenza, a seguito di concorso punti 3
- trasferimento a domanda del dipendente punti 2

b) Condizioni abitative:

- sfratto per finita locazione punti 4
- alloggio insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare punti 2

c) Composizione del nucleo familiare (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare):

- da 1 a 2 unità punti 2
- da 3 a 4 unità punti 3
- da 5 a 6 unità punti 4
- da 7 unità ad oltre punti 5

Qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare è aumentato del 25%.

d) Anzianità di servizio:

punto 1 per ogni 5 anni di servizio

e) Condizioni economiche del nucleo familiare:

- Reddito fino a € 15.000,00 punti 4
 - Reddito fino a € 20.000,00 punti 3
 - Reddito fino a € 25.000,00 punti 2
 - Reddito fino a € 30.000,00 punti 1
 - Reddito fino a € 40.000,00 punti 0,5
- o fascia di reddito più alta stabilita
dalla legge regionale n. _____ del _____

Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 457/1978, che prevede che il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, successivamente alla detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

5) Criteri di valutazione e relativi punteggi dell'edilizia agevolata

a) Esigenze di servizio:

- trasferimento d'ufficio punti 6
- assegnazione nella sede, diversa da quella
di residenza, a seguito di concorso punti 3
- trasferimento a domanda del dipendente punti 2

b) Condizioni abitative:

- sfratto per finita locazione punti 4
- alloggio insufficiente in rapporto alla
composizione del nucleo familiare punti 2

c) Composizione del nucleo familiare (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare):

- da 1 a 2 unità punti 2
- da 3 a 4 unità punti 3
- da 5 a 6 unità punti 4
- da 7 unità ad oltre punti 5

Qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive

modifiche, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare è aumentato del 25%.

d) Anzianità di servizio: punto 1 per ogni 5 anni di servizio

e) Condizioni economiche del nucleo familiare:

- | | |
|------------------------------|---------|
| • Reddito fino a € 30.000,00 | punti 4 |
| • Reddito fino a € 40.000,00 | punti 3 |
| • Reddito fino a € 50.000,00 | punti 1 |
| • Reddito oltre € 50.000,00 | punti 0 |

Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 457/1978, che prevede che il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, oltre alla detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

6) Formazione della graduatoria

La Commissione procederà all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria degli aventi titolo, assegnando ad ogni partecipante un punteggio totale, calcolato sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sopra indicati.

Il personale trasferito d'ufficio da altra sede avrà priorità assoluta nell'assegnazione dell'alloggio.

A parità di punteggio si terrà conto, per l'assegnazione, nell'ordine, dell'anzianità di servizio e della composizione del nucleo familiare

La graduatoria è resa pubblica attraverso modalità individuate dal Prefetto.

La graduatoria viene aggiornata periodicamente dal Prefetto per le eventuali successive assegnazioni.

7) Assegnazione e locazione

Gli alloggi sono concessi in locazione secondo l'ordine di graduatoria, che costituisce diritto di preferenza per la scelta dell'alloggio. Il canone annuo per l'edilizia sovvenzionata viene stabilito con provvedimento prefettizio e non può superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 1, comma 1, per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti:

- a) per redditi fino a € 20.000,00 il 40 per cento del canone, come determinato al punto 1 del decreto;
- b) per redditi da € 20.000,01 a € 35.000,00, il 70 per cento del canone;
- c) per redditi da € 35.000,01 a € 40.000,00, il 100 per cento del canone.

In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti:

- a) per redditi compresi tra euro 31.000,00 ed euro 40.000,00 il 70% del canone come determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto;
- b) per redditi compresi tra euro 40.000,01 ed euro 50.000,00 l'85% del canone;
- c) per redditi compresi tra euro 50.000,01 ed euro 80.000,00 il 100 % del canone;

I canoni di locazione sono ridotti del 5% per un periodo di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto qualora l'assegnatario sia stato trasferito per ragioni di servizio."

8) Cause di decadenza e revoca dell'assegnazione

Costituiscono causa di decadenza con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio:

- a) la cessazione dall'incarico con il trasferimento in uffici situati in altra provincia;
- b) la cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione;
- c) l'assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti;
- d) l'acquisto da parte dell'assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso comune.

9) Divulgazione dell'avviso

Il presente avviso è reso pubblico presso questa Prefettura, presso il Comune dove si realizzano gli alloggi e la relativa Provincia, nonché presso il cantiere dell'esecutore dell'intervento. E' reso altresì pubblico anche attraverso l'uso del sistema telematico.

Data

IL PREFETTO

